

Giustizia e minori stranieri

di Marco Bouchard

Le situazioni tipiche sottoposte all'esame della giustizia minorile

Le leggi giuridiche sull'immigrazione contemplano innanzitutto dei lavoratori stranieri e solo in secondo luogo le loro famiglie. Anzi il principio dell'unità familiare non solo viene completamente subordinato alle esigenze di ordine pubblico dello stato ospitante ma è, anche, sottoposto a regole piuttosto restrittive.

Per contro, le leggi economiche e sociali dell'immigrazione contemplano regole che sfuggono facilmente alle previsioni di quelle giuridiche.

Ne deriva che un numero consistente di minori e di familiari in genere approdano o soggiornano sul nostro territorio quando il nucleo ritiene di potercela fare anche senza soddisfare le condizioni di legge (casa e lavoro) spesso sopravvalutando le risorse disponibili sul territorio: ma questo significa per i congiunti l'irregolarità.

Dirò subito che, almeno per ora, i minori, i nuclei e gruppi familiari stranieri completamente regolari non interrogano in modo significativo la giustizia minorile e quando vi accedono è ancora raro percepire le differenze da domande di giustizia corrispondenti (separazioni, regolamentazione dei rapporti genitori-figli) poste da cittadini italiani.

Oggi la giustizia minorile è seriamente impegnata ad affrontare una domanda che riguarda essenzialmente minori pregiudicati nei loro diritti dalla loro stessa condizione di cittadini stranieri irregolari. In questo fenomeno così generalmente indicato rientrano:

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

a) le riunificazioni familiari di fatto, in osservanza della legge non scritta secondo cui la famiglia si riunisce quando, secondo gli interessati, ci sono le condizioni minime di sopravvivenza anche a costo di violare più o meno consapevolmente le condizioni giuridiche del ricongiungimento;

b) le nascite sul territorio italiano dei figli di cittadini stranieri irregolari. In questo caso l'irregolarità dello status giuridico del genitore si trasmette a quella del figlio;

c) alcune patologie tipiche dell'immigrazione che vanno sotto il nome di «sfruttamento di minori stranieri» e «sfruttamento della prostituzione di donne straniere». Si tratta di fenomeni nettamente distinti ma accomunati non solo dalla strumentalizzazione della condizione di particolare debolezza dei soggetti passivi (donne e minori) ma dalla condizione di particolare rischio in cui si trovano sia i minori sfruttati sia i figli delle prostitute.

Nei casi a) e b) non è quasi mai rintracciabile un'alterazione nell'esercizio della funzione genitoriale diversa dalle conseguenze svantaggiose insite nella condizione dell'immigrato. Intendo riferirmi alle difficoltà di reperimento di una abitazione, alla possibilità di perdere il lavoro, alla necessità di mantenere legami tra il paese di origine e quello di destinazione. In quegli stessi casi, tuttavia, l'irregolarità del minore determina presto o tardi una situazione di gravissimo pregiudizio: in estrema sintesi l'impedimento all'accesso dei servizi pubblici di istruzione, della sanità e dell'assistenza quale conseguenza della presenza irregolare. Infine (e non si tratta di un impedimento secondario): l'impossibilità di espatriare e di rimpatriare per mantenere i legami con il paese di origine e la parte della famiglia rimasta in patria. Ancora: in tutti questi casi la domanda di giustizia non è stata tanto avanzata dai diretti interessati quanto piuttosto dagli operatori dei servizi pubblici che si sono trovati nell'impossibilità tecnica di soddisfare la richiesta dell'immigrato. Dico questo senza voler nascondere i salti mortali che sono stati compiuti da insegnanti, medici, poliziotti e assistenti sociali per non negare dei diritti fondamentali quanto essenziali ad una vita normale del minore straniero. Per questa via, dunque, si è giunti a sollecitare una risposta da parte dell'autorità giudiziaria minorile. Il giudice minorile ha quindi ricoperto i panni del *deus ex machina* facendo ricorso, sì, a sacrosanti principi di diritto minorile ma

svolgendo, sostanzialmente un'opera, più che di supplenza, di composizione di conflitti normativi e di superamento delle lacune legislative.

Questa la sequenza degli enunciati del giudice minorile:

Mohamed non ha permesso di soggiorno dunque

Mohamed non esiste come soggetto di diritti riconosciuti al suo coetaneo cittadino italiano, dunque

Mohamed vive una condizione di pregiudizio obiettivamente causata dalla decisione dei suoi genitori di condurlo all'estero senza che siano soddisfatti i requisiti d'ingresso nel paese ospitante, dunque

Mohamed deve ricevere – comunque – una protezione anche di tipo giuridico.

Questa sequenza logica non produrrebbe alcun effetto se non si innestasse un principio che comincia a trovare qualche applicazione anche nelle circolari del Ministero dell'Interno. Questa è l'altra sequenza:

Mohamed non ha permesso di soggiorno, dunque

Mohamed dovrebbe essere espulso, senonché

Mohamed è protetto da un ordine dell'autorità giudiziaria e l'eventuale atto amministrativo di espulsione soccombe rispetto all'atto giurisdizionale, pertanto

Mohamed può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, di studio o di lavoro.

Il rapporto tra la giustizia e i minori stranieri si complica enormemente quando il minore diventa oggetto, direttamente o indirettamente, di forme di sfruttamento. È in questo ambito che sono emersi con maggior forza i conflitti culturali e, di conseguenza, differenze di trattamento da parte dell'autorità giudiziaria tra cittadini italiani e cittadini stranieri in situazioni omologhe.

Lo sfruttamento

Il tema dei conflitti culturali è certamente più vasto e non riducibile ai casi di sfruttamento che ho richiamato. Mi permetto, tuttavia, di far riferimento a questo fenomeno perché è in questo contesto che il conflitto culturale assume manifestazioni più vistose.

Vi sottopongo due esempi paradigmatici.

Il primo.

I minori a rischio di provenienza maghrebina che abbiano superato gli 8-10 anni (e che siano, pertanto, emancipati dalla custodia della madre secondo la tradizione giuridica di quei paesi) sono impiegati in gran numero nella vendita ambulante di beni e servizi: dall'accendino alla sigaretta, dal lavaggio dei vetri allo spaccio di sostanze stupefacenti. In alcuni casi è stata accertata una vera e propria organizzazione finalizzata alla «locazione» di questi ragazzi, ma quello che colpisce è la diffusione dello sfruttamento diretto del minore ad opera, esclusivamente, del padre. Il vantaggio dello sfruttamento minorile in questi settori è dato dalla maggior capacità di guadagno del giovane e della sua tendenziale impunità. La giustificazione dello sfruttamento sta ovviamente nella necessità di provvedere ai bisogni alimentari (ma, a volte, anche di mera promozione sociale) della famiglia rimasta in patria. Il minore ha un'altra qualità essenziale per il padre: apprende rapidamente la lingua del luogo e diventa il tramite / mediatore della comunicazione tra il padre stesso e l'ambiente circostante (anche nelle aule di giustizia). Il minore acquista, in sostanza, un ruolo di elevata responsabilità che si manifesta però con dei segni altamente contraddittori: una relativa autonomia rispetto all'ambiente esterno in un contesto di profonda dipendenza personale.

Ed è proprio l'autonomia di cui gode il minore che consente al padre di allontanarsi dal figlio, anche per diversi mesi dell'anno, per i suoi spostamenti sul territorio italiano e per i suoi rientri in patria. Al contrario è sconsigliabile al minore rimpatriare perché il reingresso in Italia sarebbe estremamente rischioso.

In teoria, seguendo l'interpretazione più elementare della legge sull'affidamento e sull'adozione, vi sarebbero tutti gli elementi per ritenere lo stato di abbandono: manca l'assistenza materiale poiché è lo stesso minore ad essere deputato alla produzione del reddito familiare; manca l'assistenza morale poiché è esclusa qualsiasi funzione di guida, di socializzazione e di presenza affettiva. In aggiunta vengono rescissi i legami con la famiglia e l'ambiente di origine ed il genitore, come ho spiegato, non è in grado di favorire l'integrazione del figlio.

In pratica la soluzione adottiva si scontra con alcuni ostacoli difficilmente sormontabili:

1) non è facile avvicinare questi ragazzi e, spesso, nonostante iniziali contatti si reimmersione nella clandestinità. Alcune operazioni di polizia hanno solo prodotto la fuga in massa dalle comunità in cui erano stati ricoverati. La conoscenza di queste situazioni di sostanziale abbandono è lasciata alle politiche assistenziali degli enti territoriali. Ci sono enti territoriali che si prodigano nel dotarsi di strumenti intelligenti (mediatori culturali di madre lingua, educatori di strada) altri che si disinteressano totalmente del fenomeno.

2) Si tratta di ragazzi che, probabilmente, hanno avuto un'infanzia ed una preadolescenza per nulla trascurata, almeno dal punto di vista affettivo. Ma quel che mi interessa sottolineare è che questi dati sulla loro vita pregressa non sono, o lo sono difficilmente, attingibili. Prima di percorrere soluzioni adottive occorrerebbe saggiare fino in fondo la consistenza delle loro relazioni primarie con figure attualmente assenti e non raggiungibili.

3) La relazione con il padre è una relazione forte, di rispetto, di devozione anche di fronte alle omissioni di cui i minori sono coscienti.

Il secondo.

Il diritto italiano attribuisce allo stato, a protezione del minore, delle forme di ingerenza nella funzione genitoriale anche quando la condotta non è abbandonica ma genericamente pregiudizievole. Una delle antenne tipiche, se così le vogliamo chiamare, della giustizia minorile è l'ospedale.

C'è stato un periodo, probabilmente corrispondente al momento di maggior afflusso di cittadine nigeriane sul nostro territorio per il loro impiego nella prostituzione, di frequenti segnalazioni di nascite di bambini nigeriani la cui condizione era stata ritenuta preoccupante dagli operatori ospedalieri a causa della totale assenza di garanzie offerte dalle madri (irregolarità, intuibile prostituzione, assenza di riferimenti abitativi, false generalità). Al di là della diversità dei casi esaminati, soprattutto della diversa qualità del rapporto madre-bambino, il denominatore comune era proprio rappresentato dall'assenza di garanzie circa l'ambiente di vita del figlio, quale fattore obiettivo, di po-

tenziale pregiudizio, strettamente connesso alla precarietà delle condizioni della donna immigrata irregolare.

La risposta istituzionale immediata è stata il collocamento in comunità dei bambini: soluzione parzialmente apprezzata dalla madre; non altrettanto, in prospettiva, dal sistema giustizia. Di qui lo sforzo di procedere verso affidamenti che si sono rivelati, tutti, un fallimento. Sono falliti gli affidamenti a nuclei di connazionali regolari che, con motivazioni diverse, hanno declinato la loro iniziale disponibilità. Sono falliti gli affidamenti a nuclei italiani per una pesantissima e reciproca sfiducia segnata dal timore di sottrazione del bambino da parte della donna straniera e da pregiudizi di tipo igienico e sanitario da parte degli italiani. Nei casi più compromessi si è giunti alla dichiarazione di adottabilità.

Da più di un anno queste segnalazioni sono cessate. Mi sono chiesto il perché. Nel momento in cui mi sono pervenute nuove segnalazioni di bambini nigeriani accolti con le loro madri presso strutture del volontariato ho avuto la risposta.

Il sistema corretto di attivazione della giustizia aveva generato, in realtà, un allontanamento dalle istituzioni pubbliche inducendo le madri interessate ad aborti clandestini, ad affidarsi ad una rete per l'espatrio dei figli verso il paese di origine o, comunque, a forme diffuse di autoassistenza. Mentre le originarie e tempestive segnalazioni puntavano ad una sorta di controllo globale del percorso madre-bambino, le attuali segnalazioni invocano, sostanzialmente, una protezione giuridica della coppia madre-bambino.

Ritorniamo, insomma, al punto ineludibile di partenza della dignità, innanzitutto, giuridica della persona fermo restando l'autonomia dei percorsi umani. C'è il rischio, vorrei dire, che il pregiudizio giuridico (lo status di irregolare con tutte le sue conseguenze) venga equiparato ad un effettivo pregiudizio relazionale e che il controllo istituzionale produca, anziché, una riparazione del danno un aggravamento del danno stesso. In realtà la possibilità di conoscere esattamente la qualità e la consistenza della relazione genitoriale dovrebbe presupporre una titolarità di diritti (in particolare quelli sociali) che è negata in casi come quelli che ho descritto.

Ed è anche vero, all'opposto che lo straniero o la straniera

tendono proprio a giustificare l'eventuale scarsa assistenza rivolta ai figli attribuendola al pregiudizio giuridico di cui soffrono.

Un richiamo alla giustizia penale minorile

Il sistema di giustizia minorile non ha solo una funzione protettiva ma anche, quando i minori commettono reati, di tipo punitivo.

Una recente riforma ha moltiplicato le possibilità di risposta penale al fatto-reato sia nel corso del giudizio, mediante differenti soluzioni restrittive della libertà, sia in sede di giudizio.

Questa flessibilità di risposta è, invece, per quanto riguarda i minori stranieri completamente inattuabili.

1) Il giudizio penale nei confronti del minore – e a differenza di quello verso l'adulto – è al tempo stesso giudizio sul fatto e giudizio sulla personalità. Ma il giudizio sulla personalità nei confronti di un minore di cui non è certa neppure l'identità non è formulabile: senza identità non si risale al paese, all'ambiente, alla famiglia.

2) Il processo penale articola le sue risposte in funzione del principio dell'*extrema ratio* della detenzione. Ma il principio funziona solo in quanto la famiglia, innanzitutto, e il territorio offrano risorse da sfruttare. Per i minori stranieri, per quelli di cui attualmente ci occupiamo, la famiglia o il gruppo parentale è ancora in patria e i punti di riferimento sul territorio si identificano con i luoghi dell'attività illecita.

3) Il carcere rappresenta, dunque, l'unica alternativa alla libertà o ad un giudizio indulgenziale. Con una aggravante: che lo stesso carcere è concepito come luogo di transizione. Le attività all'interno dell'istituto hanno, infatti, una funzione graduale e proiettiva di acquisizione di esperienze spendibili all'atto della scarcerazione. Per il minore straniero la condanna penale rappresenta, invece, un dispositivo quasi automatico di espulsione e il carcere diventa luogo di transizione unicamente verso la clandestinità o verso l'estero.

Sono convinto che nel prossimo futuro i tentativi di assicurare ai minori stranieri una dignità giuridica che gli operatori del sistema giustizia hanno cercato di realizzare troveranno vita

molto dura. È del tutto evidente che le patologie dell'immigrazione verranno accentuate da prevedibili soluzioni poliziesche ed emarginanti. E d'altra parte, è proprio da quello che siamo in grado di fare, di dare e di chiedere a questi ragazzi stranieri di oggi che dipende il futuro dei minori stranieri di domani i quali altro non sono se non i loro figli.